

FATE BUON VIAGGIO

CONDIZIONI DI VIAGGIO AUTOGUIDOVIE

Autoguidovie

Il presente regolamento è emanato in coerenza al Regio Decreto 148/31, nel DPR n. 753/80, nella Legge n. 689/81 e Leggi Regionali n. 22/98, n. 5/02, n. 6/12 e successive modifiche. Per quanto non esplicitamente disciplinato si rimanda alla normativa vigente. I passeggeri devono attenersi al seguente regolamento, emanato per la sicurezza e la regolarità del servizio.

www.autoguidovie.it

NOVEMBRE 2013



NORME DI COMPORTAMENTO PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO

Ai passeggeri delle vetture tranviarie, dei filobus, degli autobus e della metropolitana è vietato:

- salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte e in località diverse da quelle stabilite per le fermate. Nelle stazioni metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o adibiti a sedi di apparecchiature e ovunque ne sia espressamente vietato l'accesso;
- salire quando la vettura è segnalata completa;
- parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature della vettura, o attrezzature di bordo e di terra della metropolitana, gettare dai veicoli qualsiasi oggetto;
- occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, farsi scivolare lungo il corrimano o usare le scale mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
- contravvenire alle disposizioni della Direzione di Esercizio che concernono il buon andamento e la disciplina del servizio, azionare, salvo casi di pericolo, comandi di emergenza quali, ad esempio, segnali di allarme, comandi di apertura di emergenza porte e interruttori di emergenza per la disalimentazione delle linee di contatto;
- sputare all'interno delle vetture o sulle piattaforme;
- fumare a bordo delle vetture autofilotraviarie e metropolitane, nonché nelle banchine di attesa situate in galleria e nelle altre aree segnalate;
- portare in vettura, o comunque all'interno delle barriere costituite da tornelli o cancelli, fucili carichi, materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti o che possano sporcare i passaggi o che, per qualsiasi altra ragione, possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi;
- salire in vettura oppure oltrepassare le barriere di accesso alle stazioni metropolitane, trovandosi in stato di ubriachezza;
- cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. È conseguentemente vietato l'uso di radio a transistor, salvo che siano usate con gli appositi auricolari;
- distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, portare con sé colli e oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari disposizioni della Direzione di Esercizio.

Chiunque viaggi sulle vetture autofilotraviarie o acceda alla metropolitana, deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture autofilotraviarie e nelle stazioni metropolitane è tenuto a far osservare ai viaggiatori le suddette norme, a ritirare i documenti di viaggio ritenuti non validi e a farne rapporto alla Direzione di Esercizio.

Il personale addetto ai controlli è direttamente abilitato alla ricerca, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ai sensi dell'Art. 221 ultimo comma C.P.P. (approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5.11.1969 - atti Comune P.G.222333/69 - 2648/69 R.T.T.V.).

Si precisa che le infrazioni sono punibili con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 22/98; per chiunque viaggi sulle vetture autofilotraviarie o acceda alla metropolitana sprovvisto di documento di viaggio è, inoltre, previsto anche il pagamento del prezzo del biglietto.

NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

1. CANI

Sui mezzi di trasporto pubblico di ATM S.p.A., di superficie e metropolitani, in servizio nell'area urbana, è ammesso il trasporto di cani, di piccola e media taglia, solo alle seguenti condizioni:

- tutti i cani devono essere muniti di museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Per ogni cane dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- l'accesso in vettura dei cani di piccola e media taglia è vietato nelle ore di maggior traffico ossia dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
- fanno eccezione i cani che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti che sono ammessi in vettura gratuitamente per l'intero orario di servizio anche se non muniti di museruola. Il cane dovrà indossare la museruola solo se esplicitamente richiesto dal conducente o dai passeggeri;
- su ogni vettura è ammesso il trasporto di un solo cane, sia sui mezzi di superficie che in metropolitana: in particolare per la metropolitana, qualora i vagoni fossero intercomunicanti, può essere trasportato un solo cane all'interno di ogni unità di trazione.

I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi né le portiere di salita e discesa.

2. GATTI

I gatti sono ammessi al trasporto, previo pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata, alle seguenti condizioni:

- l'animale deve essere chiuso in gabbietta, cesta o altro contenitore di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 30;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono presentare spigoli vivi o taglienti ed avere foggia tale da non presentare pericolo o intralcio per i clienti;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono essere sudici o esalanti cattivi odori in modo da non arrecare fastidio e danni a persone o cose.

Qualora nella vettura o nelle stazioni della metropolitana fosse contemporaneamente presente anche un cane, in cui si evidenziasse incompatibilità di coabitazione fra le specie, il possessore del gatto deve essere invitato a occupare un altro posto, a cambiare vettura, al limite abbandonare il mezzo di trasporto o la stazione. Ogni passeggero può trasportare al massimo una gabbietta o un contenitore contenente un gatto.

3. UCCELLI

Gli uccelli sono ammessi al trasporto previo pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata, per ogni gabbietta o contenitore se:

- la gabbietta o il contenitore non superano le seguenti dimensioni cm. 40 x 30 x 30;
- la gabbietta o il contenitore non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non presentare pericolo per gli altri passeggeri;
- la gabbietta o il contenitore non sono sudici o esalanti cattivi odori e sono privi di becchime e abbeveratoi colmi. Le gabbiette o i contenitori durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare danno e fastidio a persone o cose.

Ogni passeggero può trasportare due gabbiette.

4. PESCI O PULCINI

I pesciolini o i pulcini sono ammessi al trasporto gratuito con un massimo di due per passeggero se:

- i contenitori non superano le dimensioni di un normale sacchetto o scatola da scarpe;
- i contenitori non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non rappresentare pericolo per i passeggeri;
- i contenitori non sono sudici o esalanti cattivi odori.

I passeggeri che accompagnano animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati alla vettura e a cose o a passeggeri.

NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DI COLLI A MANO

1. COLLI A MANO DI CUI È VIETATO IL TRASPORTO

- colli a mano che superano, anche per un solo lato, cm. 90 salvo le eccezioni citate dall'Art. 27 al punto 3 b);
- colli a mano che, per loro natura, possono rappresentare un pericolo per gli altri passeggeri (oggetti di vetro, con spigoli vivi o taglienti ecc.);
- colli a mano sudici, infiammabili, esplosivi o esalanti odori;
- sacchi, bauli, casse o altri oggetti che normalmente non costituiscono l'abituale bagaglio di un passeggero.

2. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO GRATUITO

- borsa, valigia o zaino, il cui lato maggiore non supera cm. 50;
- borsa a rotelle per la spesa;
- strumenti musicali in custodia purché di dimensioni non eccedenti cm. 150 x 50 x 20;
- fucile da caccia, purché scarico, in custodia e portato appeso alla spalla da persona munita di regolare licenza di caccia;
- canne da pesca, quando costituiscono fascio di diametro e altezza rispettivamente non eccedenti cm. 10 e cm. 150;
- collo a mano le cui dimensioni non superano le misure previste al comma precedenti del presente paragrafo;
- colli a mano trasportati da militari e altri agenti, purché in divisa appartenenti alle seguenti categorie: Carabinieri, Guardie di Finanza, Agenti di Pubblica Sicurezza, Agenti di Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali e Sottufficiali fino al grado di Maresciallo Maggiore. Anche per le suddette categorie vige il divieto di trasporto dei colli a mano elencati al punto 1;

- cartella porta disegni non eccedente la misura di cm. 100 x 70 x 5;
- biciclette pieghevoli purché ripiegate non superino le dimensioni di cm. 80 x 110 x 40.

È consentito il trasporto gratuito di uno solo dei colli a mano sopraindicati.

3. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO A PAGAMENTO

- valigia, borsa o zaino con lato superiore a cm. 50 (massimo due per passeggero);
- in deroga alla misura limite di cm. 90 può essere trasportato per persona:
 - un paio di sci con racchette;
 - un fascio di canne da pesca avente dimensioni superiori a quelle indicate dall'Art. 27 al punto 2 f (cm. 10 x 150) e come limite massimo cm. 25 x 170;
 - una confezione assimilabile per ingombro, forma o dimensioni al fascio di canne sopra descritto;
 - sacche da golf e attrezzi da scherma purché inseriti in apposita custodia;
- due colli a mano del tipo indicato dall'Art. 27 al punto 2 o un insieme di colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente cm. 50 x 50 x 50.

Per il trasporto dei colli a mano sopra descritti il passeggero deve convalidare un biglietto a tariffa ordinaria urbana o un biglietto per colli a mano.

Si rammenta che i colli a mano devono essere collocati sul pavimento o, dove esistono, sugli appositi portapacchi, in modo da non disturbare i passeggeri né ingombrare i passaggi.

I passeggeri che non si attengono alle presenti norme sono soggetti a contravvenzione.

Si precisa che sarà impedito l'accesso alle stazioni metropolitane a coloro che trasportino colli a mano non consentiti. Similmente, i passeggeri che dovessero essere trovati in vettura in possesso di colli a mano di cui è vietato il trasporto, saranno costretti all'abbandono della stessa.

NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGINI E CARROZZINE PER BAMBINI

- Vetture autofilotraviarie a pianale rialzato: è concesso il trasporto gratuito di passeggeri o carrozzine per bambini, purché ripiegati e con rotelle non imbrattate. Pertanto sulle sopra citate vetture non è consentito, per motivi di sicurezza, il trasporto di passeggeri o carrozzine per bambini in posizione aperta;
- vetture autofilotraviarie a pianale ribassato: è concesso il trasporto gratuito di passeggeri o carrozzine per bambini, senza l'obbligo di ripiegarli, purché vengano collocati entro la postazione riservata ai disabili in carrozzella, qualora la stessa non sia già occupata da disabile o da altro passeggero o altra carrozzina.

NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DI BAMBINI

Il possessore di un documento di viaggio valido (anche se non genitore) ha la facoltà di far viaggiare gratuitamente uno o più bambini fino a 5 anni e al massimo due bambini dai 6 fino a 10 anni, purché tutti in possesso di documento comprovante l'età.

In assenza di tale documento dovrà essere richiesto il pagamento della tariffa in vigore.

La presente norma non è applicabile a scolaresche e gruppi organizzati.

I TRASGRESSORI VERRANNO ASSOGGETTATI ALLE PENE PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN VIGORE

Esente da bollo

LA DIREZIONE DI ESERCIZIO di AUTOGUIDOVIE S.p.A.